

- (7) Inoltre le norme di cui all'articolo 139 del regolamento (UE) n. 952/2013 che disciplinano l'obbligo di presentare le merci in dogana al momento dello scarico o del trasbordo e le norme di cui all'articolo 140 di tale regolamento che disciplinano l'obbligo ai sensi dell'articolo 140 di tale regolamento di attendere l'autorizzazione prima di scaricare o trasbordare le merci non dovrebbero allo stesso modo applicarsi alle merci dell'Unione che hanno mantenuto la propria posizione in virtù dell'articolo 155, paragrafo 2, dello stesso regolamento, in considerazione del fatto che, anche se le merci sono uscite temporaneamente dal territorio doganale dell'Unione, la loro posizione non si è modificata e non deve essere dimostrata.
- (8) I riferimenti dell'articolo 136 del regolamento (UE) n. 952/2013 all'articolo 135, paragrafo 1, e all'articolo 137 di tale regolamento dovrebbero essere soppressi al fine di obbligare la persona che fa entrare le merci nel territorio doganale dell'Unione a trasportarle nel luogo designato dalle autorità doganali, consentendo loro di verificare, ove necessario, se si tratti di merci unionali o non unionali.
- (9) Il riferimento dell'articolo 136 del regolamento (UE) n. 952/2013 all'articolo 141 di tale regolamento dovrebbe essere soppresso in modo da chiarire che l'articolo 141, paragrafo 1, di tale regolamento, che esclude l'applicazione di talune disposizioni alle merci che circolano in regime di transito, si applica anche quando le merci sono reintrodotte nel territorio doganale dell'Unione dopo esserne uscite temporaneamente per via marittima o aerea in linea diretta.
- (10) Allo stesso modo il riferimento dell'articolo 136 del regolamento (UE) n. 952/2013 agli articoli da 144 a 149 di tale regolamento per quanto concerne la custodia temporanea dovrebbe essere soppresso. Mentre le norme stabilite in tali articoli non si applicano alle merci dell'Unione, esse dovrebbero applicarsi a merci non unionali. A tale proposito, è opportuno modificare di conseguenza l'articolo 136 del regolamento (UE) n. 952/2013.
- (11) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore quanto prima in modo da assicurare senza ulteriore ritardo un'efficace vigilanza delle merci,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 136 del regolamento (UE) n. 952/2013 è sostituito dal seguente:

«Articolo 136

Merci che sono uscite temporaneamente dal territorio doganale dell'Unione per via marittima o aerea

1. Gli articoli da 127 a 130 e l'articolo 133 non si applicano nei casi in cui le merci non unionali siano introdotte nel territorio doganale dell'Unione dopo essere uscite temporaneamente da tale territorio per via marittima o aerea essendo state trasportate in linea diretta, senza scalo fuori dal territorio doganale dell'Unione.
2. Gli articoli da 127 a 130 e l'articolo 133 non si applicano nei casi in cui le merci unionali la cui posizione doganale di merci unionali deve essere dimostrata a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, siano introdotte nel territorio doganale dell'Unione dopo essere uscite temporaneamente da tale territorio per via marittima o aerea essendo state trasportate in linea diretta, senza scalo fuori dal territorio doganale dell'Unione.
3. Gli articoli da 127 a 130 e gli articoli 133, 139 e 140 non si applicano nei casi in cui le merci unionali che circolano senza che muti la loro posizione doganale a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, siano introdotte nel territorio doganale dell'Unione dopo essere uscite temporaneamente da tale territorio per via marittima o aerea essendo state trasportate in linea diretta, senza scalo fuori dal territorio doganale dell'Unione.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

